MOD. 6 U.CO.



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

E p.c.

AL SERVIZIO CENTRALE SIPROIMI

AL GABINETTO DEL MINISTRO

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

OGGETTO:

D.L. 19 maggio 2020, n.. 34. "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".(GU n. 128 del 19 maggio 2020. Supplemento Ordinario n. 21). Art. 16 "Misure straordinarie di accoglienza".

L'art. 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, indicato in oggetto, prevede che i posti disponibili nelle strutture del SIPROIMI, "per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza".

Tale disposizione prevede quindi, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti asilo, l'utilizzo delle strutture SIPROIMI - con gli stessi servizi erogati nei centri di prima accoglienza, ovvero con esclusione dei servizi per l'integrazione - in modo da garantire una ricettività sufficiente in

MOD. 6 U.CO.

MODULARIO INTERNO - 206



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO

relazione ai nuovi ingressi di migranti sul territorio nazionale. Ciò anche in considerazione dell'emergenza sanitaria, che ha interrotto il naturale *turn over* dei migranti in accoglienza, rendendo necessario stabilirne la permanenza nei centri anche qualora ne siano venuti meno i requisiti (art. 86-bis, c. 2, DL n. 18, del 2020, conv. dalla L. n. 27, del 2020), nonché della necessità di adottare misure di distanziamento nell'ambito dei centri stessi.

Sotto il profilo applicativo, occorre che per ogni singolo evento di sbarco la Prefettura del luogo di svolgimento del periodo di quarantena, subito dopo la collocazione dei migranti, provveda ad inviare a questa Direzione Centrale (mail nucleocrisisbarchi@interno.it) un primo elenco dei nominativi dei migranti stessi, corredato dalle informazioni indicate nel prospetto excel allegato (All. 1).

La scrivente Direzione Centrale provvederà all'inoltro del prospetto al Servizio centrale, al fine della pianificazione degli inserimenti nei progetti SIPROIMI sulla base della ricognizione delle esigenze di accoglienza e delle indicazioni fornite.

A conclusione delle operazioni di identificazione, in relazione all'eventualità che in tale fase possano emergere dati anagrafici non coincidenti con quelli trasmessi all'avvio della procedura in argomento, o vulnerabilità non già rilevate, è necessario che la Prefettura del luogo di svolgimento della quarantena trasmetta sia a questa Direzione che al Servizio centrale (segnalazionesbarchi@serviziocentrale.it) il medesimo prospetto con i dati consolidati.

Sulla base di tali informazioni, il Servizio Centrale potrà completare la pianificazione della distribuzione dei migranti e la trasmetterà a questa Direzione Centrale che ne darà comunicazione alle Prefetture della provincia di partenza e di quelle di destinazione ai fini dell'organizzazione dei conseguenti trasferimenti a cura della Prefettura di partenza. Contestualmente il Servizio centrale invierà ai progetti SIPROIMI e per conoscenza alla Direzione Centrale e alle Prefetture interessate formali comunicazioni di inserimento, in cui saranno indicati i contatti dei referenti dei singoli progetti ai fini dei necessari accordi operativi.

Ai fini del trasferimento, per ciascun migrante dovranno essere rilasciati l'esito del tampone, nonché idonea certificazione medico-sanitaria attestante l'assenza di patologie che rendono incompatibile la vita in comunità.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla registrazione dei dati dei migranti in SGA, con successiva nota tecnica verranno fornite le indicazioni necessarie.

MOD. 6 U.CO.
INTERNO - 206

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO

Tutto ciò premesso, nel precisare che per i minori non accompagnati sono confermate le consuete procedure, si fa riserva di ulteriori aggiornamenti e si coglie l'occasione per evidenziare la necessità che le SS.LL. adottino ogni utile iniziativa per reperire un congruo numero di posti in accoglienza, a fronte dei nuovi arrivi di migranti ed alla luce della rimarcata transitorietà della soluzione individuata dalla norma in argomento.

Il Direttore Centrale Mighela Lattarulo